

CONVENZIONE

Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001 n. 152

TRA

50&PIÙENASCO, Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale, codice fiscale 80041150584, con sede legale in Roma, Via del Melangolo 26, PEC enasco.dg@legalmail.it, in persona del Vice Presidente Delegato Antonio Paoletti, nato a Trieste il 29/07/1949, con codice fiscale PLTNTN49L29L4240, di seguito denominato anche Patronato

E

COSTA CROCIERE Spa, codice fiscale e partita IVA 02545900108, sede legale in Piazza Piccapietra 48, 16121 Genova, PEC amm.ne_pers.terra_costacrociere@legalmail.it, in persona del Procuratore speciale Dott. Sergio Repetto, con codice fiscale RPTSRG65H06F965K, in seguito anche "soggetto convenzionato" o "Costa Crociere Spa"

PREMESSO CHE:

- ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di Patronato 50&PIÙENASCO è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- secondo il disposto dell'art.10, comma 1, della Legge 30 marzo 2001 n. 152, come modificato dall'art.1, comma 310 lettera c), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, gli Istituti di Patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, attività diverse, dettagliatamente elencate, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art.13 della Legge n.152/2001;
- ai sensi dell'art.10, comma 1 lettera a), della Legge n.152/2001, gli Istituti di Patronato possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative in favore di soggetti privati e pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità,



diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;

- le attività oggetto della presente convenzione sono realizzate in favore dei dipendenti Costa Crociere Spa;
- 50&PIÙENASCO e Costa Crociere Spa hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere considerandole rientranti tra quelle di cui al citato art.10, comma 1, lettera a), della Legge 152/2001, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;
- 50&PIÙENASCO e Costa Crociere Spa sono in seguito definite anche le "Parti" e, singolarmente, una "Parte".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2229 del Codice Civile, con la presente convenzione Costa Crociere Spa conferisce a 50&PIÙENASCO – Ufficio Provinciale di Genova, l'incarico di svolgere in favore e nei confronti dei propri dipendenti attività informative e di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza nello svolgimento delle pratiche amministrative nelle materie previste dall'art. 10 comma 1 lettera a), della legge 152/2001 in favore di Costa Crociere Spa.

Più specificamente l'attività oggetto dell'incarico si concretizzerà in:

- invio telematico dell'ECOMAR con consegna all'Inps delle copie autenticate del Libretto di navigazione;
- calcolo delle decorrenze pensionistiche;
- calcolo dell'importo della pensione allo stato attuale;
- proiezione dell'importo della pensione alle varie decorrenze individuate.

Le attività di cui al presente articolo non risultano ricomprese tra quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della legge n.152/2001.

Articolo 2

Modalità e tempi di svolgimento delle attività

Le attività indicate all'articolo 1 saranno svolte da operatori 50&PIÙENASCO presso gli Uffici 50&PIÙENASCO della provincia, nei giorni e negli orari di apertura degli stessi.

50&PIÙENASCO espletterà l'incarico in piena autonomia, senza obblighi di orario e di presenza e senza vincoli di subordinazione, essendo lo svolgimento della stessa organizzato di volta in volta tra

le Parti mantenendo un corretto rapporto di collaborazione e operando con la massima diligenza per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel rispetto della normativa vigente.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1, pur trattandosi di attività non rientrante nel novero di quelle previste dall'art.13 della Legge 152/2001, 50&PIÙENASCO acquisirà e conserverà agli atti, da parte di ciascun dipendente di Costa Crociere Spa richiedente / beneficiario del servizio, regolare mandato di assistenza di cui all'art.4 del DM 10.10.2008, n.193.

50&PIÙENASCO impronerà il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

50&PIÙENASCO è tenuto a fornire a Costa Crociere Spa informazioni e chiarimenti sulle attività svolte, se richiesti dal soggetto convenzionato.

Articolo 3

Rimborso spese

Le attività di cui all'articolo 1 sono fornite da 50&PIÙENASCO senza scopo di lucro.

Per l'erogazione del servizio di cui all'art. 1, è prevista la corresponsione a favore di 50&PIÙENASCO, da parte del soggetto convenzionato, di un rimborso spese determinato in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione.


In particolare, la misura del rimborso spese è stata determinata concordemente tra le parti in € 100,00 (Cento/00) per ciascuna attività di cui all'art.1 svolta in favore di ciascun dipendente, tenendo conto di parametri ed indicatori oggettivi, specifici per questa tipologia di attività, quali il tempo di lavoro necessario allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il costo medio del personale impiegato, nonché le specifiche modalità operative ed organizzative richieste dal soggetto convenzionato per lo svolgimento del servizio.

Le parti concordano che il pagamento del rimborso sarà effettuato dal soggetto convenzionato, entro 60 giorni dalla data di emissione (entro il 31/03/2024), da parte di 50&PiùEnasco, di ciascuna nota di debito, tramite accredito sul conto corrente dello stesso patronato.

Articolo 4

Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31/03/2024.


3/6

Articolo 5

Responsabilità

L'Istituto di Patronato 50&PIÙENASCO è responsabile dei danni provocati ai dipendenti di Costa Crociere Spa richiedenti / beneficiari del servizio da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'art.1 della presente convenzione.

Articolo 6

Recesso unilaterale

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, dandone comunicazione scritta all'altra parte, a mezzo di raccomandata A.R. o PEC, con preavviso di almeno 20 giorni.

Articolo 7

Divieto di sub - affidamento e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Articolo 8


Riservatezza e trattamento dei dati personali

E' fatto obbligo alle Parti di mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato e/o informazione di cui vengano a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 1 della presente convenzione.

Le Parti sono altresì tenute al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. 50&PIÙENASCO per le attività svolte, assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali.

50&PIÙENASCO si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento, ad effettuare il trattamento dei dati personali nell'osservanza delle misure adeguate di sicurezza previste dal GDPR, nonché nel rispetto delle normative vigenti al momento del trattamento medesimo, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico.

50&PIÙENASCO si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.



4/6

A ciascun interessato, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra Parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, l'integrazione degli stessi, la limitazione del trattamento e/o, ancora, informazioni sul periodo di conservazione.

A tal fine, 50&PIÙENASCO dichiara sin da ora di manlevare e tenere indenne Costa Crociere Spa da qualsiasi pregiudizio dovesse derivare quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della normativa vigente in materia di Privacy.

Articolo 9

Pubblicazione della convenzione

50&PIÙENASCO pubblicherà la convenzione nel proprio sito Internet in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del Decreto del Ministero del Lavoro 16 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 265 del 13.11.2015 e si impegna a trasmetterne copia al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro entro 30 giorni dalla data di stipula, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del Decreto citato.

Articolo 10

Codice etico e di condotta per i partner commerciali

50&PIÙENASCO dichiara: (i) di conoscere che Costa Crociere Spa ha adottato un Codice Etico e di Condotta per i Partner Commerciali riguardante i principi etici applicati da Costa Crociere Spa e dalle sue società controllate, direttamente o indirettamente, nella loro attività commerciale (di seguito denominato il "Codice di Condotta"); (ii) di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta e che quest'ultimo è disponibile e può essere scaricato dal sito web di Costa Crociere Spa e (iii) di impegnarsi a rispettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Codice di Condotta.

La violazione da parte di 50&PIÙENASCO delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta rappresenta una violazione del presente Contratto e di conseguenza Costa Crociere Spa ha il diritto di recedere dal Contratto, con effetto immediato, mediante comunicazione scritta a 50&PIÙENASCO, salvo ed impregiudicato il proprio diritto ad agire per il risarcimento di tutti i danni subiti in relazione a tale violazione.



Articolo 11

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra 50&PIÙENASCO e Costa Crociere Spa, sull'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Genova.

Articolo 12

Registrazione

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26.04.1986 n. 131.

Articolo 13

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

**Costa Crociere SpA
Il Procuratore Speciale
Sergio Repetto**



**50&PIÙENASCO
Il Vice Presidente Delegato
Antonio Paoletti**



Protocollo Uscita
ENASCO
N° 0001047/2023 del 28/06/2023
PASA